

FF 2020 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante



Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari

del 19 novembre 2020

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010¹ sui prodotti fitosanitari, *decide:*

Il prodotto fitosanitario

Attracap con il principio attivo *Metharizium brunneum* ceppo Cb15-III (1,6 x 10¹⁰ Sporen/kg) della ditta Omya

è autorizzato temporaneamente per un uso limitato fino al 31 luglio 2021, vincolato alle condizioni seguenti:

Applicazione autorizzata

Ambito di applicazione	Organismo nocivo	Modalità di applicazione	Condizioni
Campicoltura Patate	Effetto parziale: Elateridi	Dosaggio: 30 kg/ha Applicazione: in primavera, alla semina	1, 2, 3, 4

Condizioni per la protezione degli utilizzatori

- 1 Non applicare su suoli secchi.
- 2 Applicazione solo con apparecchi secondo le istruzioni dell'azienda che distribuisce il prodotto.
- 3 Il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato all'estremità dei solchi. Eliminare il prodotto sparso.
- 4 Applicazione al massimo su 1000 ha in totale.

1 RS 916.161

8024 2020-3526

Indicazioni relative ai pericoli

- Durante la preparazione della poltiglia usare guanti e indumenti di protezione adatti e indossare una maschera di protezione in grado di ritenere le spore.
- Evitare il contatto con la pelle.
- Può provocare sensibilizzazione per inalazione e per contatto con la pelle.
- Conservare fuori della portata dei bambini.
- EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.

Revoca dell'effetto sospensivo

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968² sulla procedura amministrativa.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 S. Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi per l'indicazione dei mezzi di prova. Devono essere allegati i documenti indicati quali mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

1° dicembre 2020 Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Christian Hofer